

Un sistema nuovo per mitigare gli effetti della bancarotta

Diritto fallimentare

Alessandro Arrighi

Per la maggior parte dei reati, è molto difficile pensare che il reo non conosca la nocività della sua azione, se non per sua colpa grave; nel caso della bancarotta, invece, la difficile valutazione della conoscibilità diventa imprescindibile nella decisione del giudice penale, che dovrà determinare, *ex post*, il grado di conoscibilità dello stato di decozione al momento del compimento degli atti potenzialmente bancarottieri. Il processo si consuma spesso nel confronto tra l'abilità dei periti scelti dalla procura e quella dei periti della difesa, per decidere se il reato esista e sia stato compiuto oppure no. Processi che costano moltissimo alla comunità e che non danno, nella quasi totalità dei casi, alcuna certezza oltre ogni ragionevole dubbio e non portano alcun vantaggio al sistema socio-economico: lo scopo della legge penale, per sua natura, è quello di perseguire il colpevole e il risarcimento della vittima diventa un aspetto decisamente secondario. Nel caso della bancarotta, sono norme anacronistiche: l'interesse della comunità è il risarcimento del creditore, per quanto possibile. I tempi sono maturi ed è urgente un tavolo, dove siano presenti tutti gli attori: non solo i rappresentanti delle associazioni dei magistrati e degli ordini professionali coinvolti nella gestione della crisi, ma anche i rappresentanti delle associazioni datoriali e dei lavoratori, per mettere al centro dell'interesse, meccanismi di riparazione patrimoniali, che passino per il vaglio del pubblico ministero e del giudice penale; a costoro deve essere affidata la responsabilità di valutare la possibilità di risarcire, almeno in parte, il

LA LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE
È UN MARCHIO
CHE PREGIUDICA
IL TALENTO
DI CHI VUOLE
FARE IMPRESA

ceto creditorio. Le soluzioni normative possono essere davvero non divisive e superare gli schieramenti. È necessaria una novella normativa, che induca a mitigare, per quanto possibile, gli effetti del fallimento: la comunità non è ristorata dall'incriminazione dell'amministratore, che anche abbia fatto scelte anche sbagliate, specie allorquando valutate con il senno di poi; è necessario prevedere meccanismi di collaborazione necessaria tra la procura e il giudice fallimentare, anche con l'intervento delle organizzazioni datoriali e sindacali, per minimizzare i danni delle liquidazioni giudiziali. Nei Paesi di diritto anglosassone, l'esperienza della crisi è considerata elemento di arricchimento e prova di resilienza per chi l'abbia superata, in Italia, il fallimento viene ancora vissuto simile al marchio indelebile, che veniva lasciato con il fuoco sulla pelle dei ladri francesi. Nel XIII secolo, chi esercitava attività "imprenditoriale", in varie città Italiane, giurava fedeltà all'officina, assoggettandosi alle norme corporative. La massima «si fallitus, ergo fraudator» trova genesi in un'economia chiusa, in cui, per esercitare un mestiere, si era ammessi, attraverso l'accettazione, riti iniziatici e giuramenti. Norme e mentalità si diffusero in Europa, grazie al contributo determinante dei mercanti italiani e furono accolte nella Ordonnance de Commerce del 1673, poi nel Code Napoléon e nella legge francese sui fallimenti del 1838, infine, in Italia, nel Codice Albertino del 1842, da cui nel sistema attuale. La mentalità, transitata per otto secoli nelle coscienze non è compatibile con l'attuale complessità del sistema economico. A nulla serve avere dato un nome politicamente più corretto al fallimento: si deve novellare il diritto penale. La liquidazione giudiziale, che pur dipenda anche da atti di *mala gestio* magari col senno di poi, anche imprudenti non è, quasi mai, causata da una volontà bancarottiera e il costo più alto pagato dal sistema finisce per essere il talento dell'imprenditore. La capacità imprenditoriale generale del Paese, che è la somma di quella degli imprenditori, deve essere salvaguardata. I governi, che si sono succeduti, non hanno mai saputo affrontare con la sufficiente determinazione il tema della salvaguardia dell'imprenditorialità, sacrificata sull'ara di un sommario giustizialismo e, così, il Paese ha perso, marchi prestigiosi, di posti di lavoro e capacità di "fare impresa". Il terrore degli effetti penali finisce per impedire a chi è coinvolto dalla crisi di dichiararla tempestivamente, perché teme di esserne travolto e di essere messo alla gogna come "delinquente". Si deve consentire di ricominciare a chi è stato assoggettato a liquidazione giudiziaria, per non far perdere competitività al nostro sistema, rispetto ai Paesi in cui c'è un rispetto maggiore per l'imprenditore.